



CAI
club alpino italiano
Sede Centrale



CAI 150
1863 • 2013
150° anniversario di fondazione

**AUDIZIONE IN MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN.119,1004 e 1034
IN MATERIA DI AREE PROTETTE.**

Il **Club Alpino Italiano** (d'ora in poi **CAI**) ha avuto difficoltà a comprendere la necessità della procedura d'urgenza avviata dal Senato riguardante il ddl 119 presentato dal Senatore D'Alì, il ddl 1004 dalla Senatrice De Pretis e il ddl 1034 dal Senatore Caleo, concernenti le Modifiche alla Legge 394 /91 – Legge quadro sulle aree naturali protette. Il CAI alla luce delle esperienze e delle considerazioni emerse in 22 anni di vita della Legge 394/91, avrebbe visto positivamente una fase di attenta riflessione e valutazione tale da investire e coinvolgere le istituzioni tutte e le associazioni. Un percorso da radicare sul territorio, nel complesso e articolato scenario nazionale, tale da comprendere dal mare alla montagna le esigenze delle popolazioni e della sostenibilità, affrontate con una visione europea ed internazionale. Ed ecco la raccolta di buone pratiche, di esperienze positive, di competenze maturate, di difficoltà, tali da costituire una solida base su cui appoggiare e derivare programma e intendimenti della 3^a Conferenza nazionale delle Aree protette. Uno scenario sostenuto anche dall'iniziativa che il Ministro Orlando ha organizzato per fine 2013 su Aree protette e Biodiversità.

La Legge 394/91 è una buona legge per la conservazione del patrimonio naturale del nostro Paese ed ha costituito un importante sistema di aree naturali protette. Nel tempo, seppur a fasi alterne, gli Enti parco sono diventati importanti luoghi di sperimentazione e di approfondimento di temi naturalistici, culturali e sociali. Relativamente alle regioni di montagna, gli Enti parco hanno aggregato territori diventando espressione di unione e di rilancio di valori ed identità.

La Legge 394/91 ha sofferto per anni di immobilismo e poteva invece essere oggetto di riflessione vera su aspetti ancora irrisolti, fino ad una piena attuazione di dettami ed articoli, che avrebbero potuto finalmente dare, dopo 22 anni, completezza allo spirito di protezione e conservazione che la permeava. C'è sempre stata la possibilità di avviare un serio ed approfondito confronto sul futuro dei parchi e dei territori con l'obiettivo di assicurare una loro gestione più efficace per la conservazione del nostro patrimonio naturale ed umano.

La Legge 394 nata per la protezione di aree sensibili del Paese, degne di particolare tutela per aspetti specifici, già prevedeva una governance adeguata; mancava l'attenzione alle aree marine, ma tale lacuna poteva essere risolta con varie soluzioni dal Legislatore.

Il CAI ripropone il valore fondante della storia, della cultura e dell'economia delle regioni di montagna che rappresentano quasi il 50% del territorio nazionale; la montagna ha una forte identità in continuo e insostituibile rapporto con la pianura e le città. Le Aree protette di montagna devono mantenere il loro specifico valore e non essere utilizzate e modificate secondo esigenze altre, né correre il rischio di essere marginalizzate. I Parchi per i servizi ecosistemici che offrono, danno possibilità di valori, non monetizzabili, ma sempre più riconosciuti e importanti.



CAI
club alpino italiano
Sede Centrale



CAI150
1863 • 2013
150° anniversario di fondazione

I Parchi sono asse portante della montagna e delle popolazioni che vi risiedono, nell'ottica della conservazione che deve essere dinamica, affiancata da una accurata gestione e sostenuta da una lungimirante pianificazione.

Per tutto questo il CAI è sensibile al problema dei costi e delle risorse e applica sempre la massima cautela con il principio di precauzione su ogni possibile intervento di trasformazione ambientale. Il CAI ritiene non plausibile, in Area protetta, l'indicata disciplina delle royalties. Le Aree protette sono scrigni di biodiversità, paesaggi e culture da tutelare con luoghi sempre più visitati, apprezzati e riconosciuti e i cittadini sono disponibili anche a contribuire personalmente al loro finanziamento in presenza dei tagli dei contributi statali.

Sono altri i sentieri da percorrere con la circolazione delle idee e delle buone pratiche, con il coordinamento e la riduzione di alcuni costi, con l'ottimizzazione delle risorse, con la qualità delle realizzazioni, con la cura e l'adozione di territori e luoghi. Tutti meccanismi virtuosi applicabili ed esportabili e questo sarà possibile solo se tutte le Aree protette saranno in rete, condividendo, progettando e coinvolgendo. Indispensabile la scelta di persone appassionati e competenti nella gestione degli Enti Parco, interessate alla tutela e all'uso orientato alla sostenibilità della natura dei territori amministrati. Amministratori in grado di riuscire a superare, con esempi, proposte e idee, l'affievolimento di attenzione nazionale alle politiche ambientali e alla qualità della vita.

Il CAI, consapevole della delicatezza del momento, si rende disponibile alla collaborazione durante la fase di stesura del testo di riferimento, per poter contribuire ad un testo unico che abbia adeguata visione strategica e consenta di superare pregiudizi ed ideologie riuscendo a confinare ogni possibile scontro e divisione in materia di Aree protette. E' questa la prospettiva che anima il CAI nel considerare gli articoli dei ddl.

Di seguito si riportano alcuni commenti del CAI non esaustivi, ma come traccia e contributo per una successiva riflessione.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette,

Articolo 1 Finalità e ambito della legge

Articolo 1-bis Programmi nazionali e politiche di sistema - Commento: positiva la promozione di accordi per l'attuazione di obiettivi da accordi internazionali in materia di biodiversità e cambiamenti climatici.

Articolo 2 Classificazione delle aree naturali protette - Commento: positiva l'attenzione alla rete ecologica europea denominata "Natura 2000"

Articolo 4 Programma triennale per le aree naturali protette - Commento: positiva l'attenzione al monitoraggio, alla tutela, all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche, alla formazione



CAI
club alpino italiano
Sede Centrale



CAI 150
1863 • 2013
150° anniversario di fondazione

Articolo 7 Misure di incentivazione - Commento: positiva l'attenzione ai giovani imprenditori per incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile

Articolo 9 Ente parco - Commento: è necessario scegliere il Presidente tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette. La

carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico, amministrativo o elettivo. Il Consiglio direttivo e il Presidente uscenti restano in carica nelle more della nomina del nuovo Presidente. La Giunta esecutiva viene soppressa. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

(NB:considerando le finalità delle Aree protette e il contributo qualitativo e trasversale delle Associazioni ambientaliste il CD dovrebbe sempre prevedere la presenza di n.2 rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette. In questo ambito il CAI richiama l'attenzione e mette a disposizione, in modo specifico per le regioni e le Aree protette di montagna, il patrimonio di competenze ed esperienze maturate dal 1863, in 150 anni di attività). Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Consiglio direttivo in considerazione delle competenze e delle capacità professionali attinenti alla specificità dell'incarico. Ci sono tempi precisati per le nomine. Positiva l'indicazione al possibile impegno coordinato (in Rete) tra Aree protette della stessa regione o di regioni limitrofe per ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e dei servizi di competenza.

Articolo 11 Regolamento del parco - Commento: importanti l'attenzione ad ogni intervento di trasformazione ambientale, il parere preventivo e vincolante dell'ISPRA e la formazione degli operatori.

Articolo 11.1 Controllo della fauna selvatica - Il controllo della fauna selvatica nelle aree protette deve essere esercitata entro i limiti delle norme vigenti, comunitarie e nazionali, con attenzione alla Carta Natura e sempre sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco. Il controllo è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità causati dalla fauna selvatica e non costituisce in nessun caso esercizio di attività venatoria. Previsto il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. Sono da introdurre anche metodi non cruenti di controllo della fauna, convenientemente finanziati. Per inadempienze ai responsabili vanno previste sanzioni adeguate.

Articolo 11-bis Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale - Commento: l'elaborazione congiunta, da parte del consiglio direttivo del parco e della Comunità del parco, del piano del parco (inglobante anche gli aspetti socio economici) potrebbe introdurre criticità sul ruolo della Comunità del Parco nelle indicazioni e valenze territoriali.



CAI
club alpino italiano
Sede Centrale



CAI150
1863 • 2013
150° anniversario di fondazione

Articolo 12 Piano per il parco - Commento: il Piano per il parco diventa più complesso nella struttura e nelle esigenze diverse. Valgono le considerazioni sulla parte socio-economica, espresse nell'art.11 bis. Positiva l'indicazione sui tempi di approvazione

Articolo 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali - Commento: Costituiscono entrate dell'Ente parco 1.a,b,c,d,e,f,g,h,i. Il CAI ritiene che non ci possa essere nessuna nuova concessione/autorizzazione che dia vita a canoni: derivazioni ad uso idroelettrico od idropotabile - attività estrattiva - impianti a Biomasse - prospezione e ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi - impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale - per metanodotti e elettrodotti non interrati. Può essere presa in considerazione la sola miglioria delle situazioni già presenti.

Articolo 21 Vigilanza e sorveglianza - Commento: Importante la dipendenza funzionale dagli Enti parco del personale del Corpo Forestale dello Stato dislocato presso i CTA. Il CAI auspica ordini di servizi del personale dedicato in ambiente che garantisca, nelle regioni di montagna, una vigilanza educativa nei fine settimana e nei festivi, quando si concentra la presenza dei turisti/escursionisti/visitatori.

Articolo 33 Relazione al Parlamento - Commento: positiva l'introduzione di strumenti di monitoraggio, con la possibile applicazione degli indicatori di qualità con l'istituzione del Comitato nazionale aree protette.